

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1445

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONGIORNO, DANIELI Paolo, PONTONE,
COLLINO, SALERNO, SEMERARO, BEVILACQUA, FLORINO,
BOBBIO Luigi, MAGNALBÒ, PALOMBO, PACE, MASSUCCO
e MENARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2002

Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi
sugli animali domestici

ONOREVOLI SENATORI. - «C'è un nuovo *business*, sicuro, sporco e meschino. È il *business* che comincia con un cane abbandonato. È il *business* che continua quando quel cane diventa motivo di speculazione per gente senza scrupoli che si aggiudica appalti miliardari gestendo canili come se fossero carceri. È il *business* di chi lucra sul contributo delle amministrazioni locali: ogni cane vale da 3.000 a 10.000 lire al giorno. Risultato: per il cane si spende meno che si può costringendolo a vivere in un *lager*. Coloro che gestiscono questi canili, invece, si aggiudicano complessivamente 500 miliardi all'anno. Davvero un bel *business*, ma crediamo che debba finire».

Questa la denuncia della Lega antivivisezione (LAV), come di altre associazioni, che non può restare inascoltata.

Gli abusi sugli animali vanno dilagando e poco incide la legislazione sino ad oggi prodotta. La legge 14 agosto 1991, n. 281, si è soffermata su taluni aspetti di principio: il divieto di abbandonare gli animali, di catturare ed infierire sui gatti, l'obbligo di proteggere i cani dalle intemperie, il dovere delle USSL di controllare l'andamento demografico dei gatti, il divieto di sopprimere o cedere per esperimenti di vivisezione cani e gatti catturati e custoditi presso canili o rifugi pubblici o privati, l'obbligo di tatuare i cani ed iscriverli all'anagrafe canina. Aspetti importanti, ma che non formano un quadro normativo adeguato all'entità delle violazioni, al grado del male cagionato, alla gravità del *vulnus* provocato nella coscienza dei cittadini.

Proprio la coscienza popolare si è evoluta. La considerazione degli animali, soprattutto di quelli che ci stanno più vicino, è aumentata sino a ritenerli parte integrante del nucleo familiare e a suscitare profonda indigna-

zione il loro maltrattamento o il solo loro abbandono. Insomma li si considera esseri capaci di condividere i sentimenti, le vicende, la vita dell'uomo.

Ma il fenomeno si estende ad opera di persone ciniche e senza scrupoli, talvolta facilitate da amministrazioni pubbliche distratte o non sufficientemente sensibili, ovvero irrette in un sistema normativo tanto farraginoso quanto lacunoso.

Così, di fronte ad una spesa pubblica miliardaria e spropositata rispetto alla qualità del servizio, si registrano gestioni scandalose dei canili, inspiegabili economie sulle risorse stanziato dallo Stato e dalle regioni in attuazione della legge n. 281 del 1991, ingiustificabili ritardi nella costruzione di canili municipali. Sono impressionanti i dati relativi alla mortalità in troppi canili gestiti da privati. Ancora di più le scomparse di cani non denunciate.

La LAV, nel «Rapporto *business* randagismo 2002» ha quantificato in 500 miliardi di lire (€ 258.000.000) all'anno appunto il *business* randagismo.

Tutto ciò accade, nonostante la vigenza di una legge specifica. Occorre evidentemente un ulteriore intervento legislativo volto ad una azione di controllo e di repressione più rigorosa. Non è sufficiente la previsione di una rete di adempimenti amministrativi e di sanzioni di lieve entità quali quelle previste dagli articoli 638 o 727 del codice penale.

Il controllo del territorio e la protezione degli animali vanno garantiti con interventi normativi precisi e mirati. Il sistema sanzionatorio va adeguato.

A quest'ultimo riguardo si ritiene maturo il tempo per un adeguamento sostanziale della normativa penale in ordine agli abusi commessi sugli animali domestici, sui cani

in particolare, che sono sistematicamente oggetto ormai del cinismo e dell'affarismo di troppe persone sino a ledere l'essenza stessa della morale pubblica, oltre che a provocare un male diretto sull'animale indiscutibilmente più prossimo al sentimento dell'uomo.

Tanto costituisce il presupposto della individuazione di una nuova connessione tra la norma giuridica, sino ad ora posta a tutela dell'animale (articolo 727 del codice penale), con l'interesse etico ed il convincimento della società disciplinata dalla norma. Attraverso l'evoluzione di tale rapporto si evolve al contempo il contenuto di una norma secondo il variare delle esigenze della società. Varia di conseguenza l'ambito dei fatti previsti come reato, come la considerazione della gravità della fattispecie criminosa e la gradualità della pena.

Se si avverte il bisogno di impedire un certo evento criminoso (il maltrattamento dell'animale), occorre imporre una sanzione adeguata.

L'allarme sociale derivante dall'abuso sugli animali per fini speculativi è evidente e notevole. Nella valutazione del reato, pertanto, e nella determinazione della pena bisogna tener conto del cosiddetto «oggetto sostanziale specifico» del reato (il bene immediatamente protetto dalla norma) e delle circostanze collaterali dalle quali dipende l'entità dell'allarme sociale.

Dalle superiori considerazioni trae origine e giustificazione l'articolato che si propone:

a) il rispetto e la tutela degli animali vengono formalmente e solennemente dichiarati come concorrenti a formare il patrimonio della morale pubblica. Si prende atto così della evoluzione della coscienza popolare (articolo 1);

b) la previsione della pena è connessa alla dichiarazione di principio ora richiamata. Per cui, nell'ambito dei delitti contro la moralità pubblica, vengono previsti i «Delitti contro gli animali». Principio, questo, fortemente innovativo dal momento che sino ad oggi ogni ipotesi criminosa è stata concepita o in funzione della difesa dell'uomo da pregiudizi derivabili dalla vicinanza degli animali (articolo 638 del codice penale), ovvero in difesa dell'animale ma secondo una considerazione di quest'ultimo particolarmente marginale rispetto al contesto sociale (articolo 727 del codice penale) (articolo 2);

c) negli articoli 3, 4, 5 e 6 vengono sanciti quattro nuovi istituti:

il controllo sul territorio dello stato di salvaguardia degli animali, affidato al nuovo «Servizio protezione animali» attribuito alla competenza e alle funzioni della polizia municipale;

l'assicurazione degli animali contro il rischio dell'abbandono;

il divieto di convenzione tra pubblica amministrazione e strutture private per il servizio di ricovero e cura degli animali, onde evitare speculazioni sulla gestione di tale servizio;

il riconoscimento del «cane di quartiere», che resti sotto il controllo del servizio pubblico, ma libero dal carcere a vita riservato ad incolpevoli randagi.

d) la competenza delle regioni, infine, viene fatta salva con l'articolo 7, limitandosi il legislatore statale a fornire un quadro normativo di indirizzo generale, oltre che a consacrare una nuova cultura ed una nuova sensibilità largamente diffusa nella Nazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Il rispetto e la tutela degli animali domestici sono principi fondanti della pubblica moralità. Garantirne la salute, il benessere e i diritti è scopo della presente legge.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono espletate dallo Stato, dalle regioni e dai comuni ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 2.

*(Integrazione del titolo IX
del codice penale)*

1. Al libro secondo, titolo IX del codice penale, dopo il capo III è aggiunto il seguente:

«Capo III-bis.

DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

Art. 544-bis. - (*Uccisione di animali domestici*). - Chiunque, senza necessità, uccide o cagiona la morte di animali domestici è punito con la reclusione da due a tre anni.

Art. 544-ter. - (*Maltrattamento di animali domestici*). - Chiunque maltratta animali domestici è punito con la reclusione sino ad un anno.

Art. 544-quater. - (*Organizzazioni di combattimenti tra animali*). - Chiunque organizza combattimenti tra animali è punito con la reclusione da uno a due anni.

Se nel combattimento viene cagionata la morte dell'animale o degli animali in esso

coinvolti la pena è della reclusione da tre a quattro anni».

Art. 3.

(Controlli sul territorio)

1. Il controllo sulla salvaguardia degli animali domestici è di competenza delle polizie municipali nell'ambito dei cui corpi viene istituito il Servizio di protezione degli animali.

Art. 4.

(Assicurazione degli animali domestici)

1. Chiunque ha la proprietà o la disponibilità piena di animali domestici deve assicurarli contro il rischio dell'abbandono doloso o dovuto all'impossibilità di continuare a garantire la protezione e l'assistenza.

2. Beneficiario della polizza assicurativa è il comune di residenza del proprietario o del detentore dell'animale domestico il quale provvede a ricoverare l'animale utilizzando il premio assicurativo.

Art. 5.

(Misure per la prevenzione di atti speculativi sul ricovero degli animali domestici)

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con strutture private per il servizio di ricovero e cura degli animali domestici.

Art. 6.

(Cani di quartiere)

1. I cani, in stato di abbandono, vengono recuperati dai comuni, resi sterili, monitorati ed iscritti all'anagrafe canina di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive

modificazioni, e successivamente messi in libertà.

2. Il tempo massimo di ricovero non può superare i sessanta giorni salvo particolari esigenze.

Art. 7.

(Norme attuative e finali)

1. Le regioni emanano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme attuative degli articoli 3, 4, 5 e 6.

2. L'articolo 727 del codice penale è abrogato.

